

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3672 del 17/07/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOC. CASCINA CA' NOVA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3827 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOC. CASCINA CA' NOVA.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Sarmato con nota n. 1873 del 9.3.2018 (acquisita ai prot. n. 3985 del 12.3.2018, 4324 del 14.3.2018 e n. 4605 del 19.3.2018), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di estrazione di materiale inerte da cava a lago mediante draga, trasporto su nastro al vicino impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione, stoccaggio in accumuli e commercializzazione svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato località Cascina Cà Nova;. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali in acque sotterranee ed **S3** di acque reflue domestiche nel suolo) e la contestuale voltura dell'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in acque sotterranee rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 29 del 13/01/2014 e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (S3) rilasciata dal Comune di Sarmato con atto del 23/03/2013, prot. n° 2321, entrambe in capo alla Ditta INERTEC S.R.L. (C. FISC. 02556930358);
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite nota del SUAP n. 596 del 10.2.2018 (prot. Arpae n. 2124 del 12.2.2018);

**PRESO ATTO** che:

- il proponente ha precisato che l'attività svolta nell'insediamento riguarda la frantumazione e prima lavorazione del materiale inerte proveniente dalla vicina cava polo 44, tramite nastro trasportatore. La cava ha seguito un processo di valutazione proprio (D.G.C. n.115 del 27/09/2011; prorogata al 10/01/2019 Prot. n. 424 del 18-01-2018 Cat.6 Classe 3);
- il proponente ha precisato che i mezzi gommati si muovono su piste temporanee sempre bagnate, il materiale estratto viene inviato umido al nastro trasportatore, che durante i processi il materiale è costantemente bagnato, che sono periodicamente inumiditi i cumuli dei materiali stoccati e che durante le operazioni di accumulo viene garantita una adeguata altezza di caduta ed una bassa velocità. Le principali fonti di emissioni diffuse sono, pertanto, le operazioni di movimento terre connesse alla sistemazione morfologica finale dell'area di cava e le operazioni di carico su camion del materiale accumulato per la commercializzazione;

- il proponente ha riferito che, in applicazione delle misure indicate in sede di VIA, ha previsto quanto segue:
  - una velocità massima di 15 km/h dei mezzi d'opera nelle aree interne al cantiere ed all'impianto di selezione dei materiali estratti;
  - la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento superiore a 6 m/s);
- il ciclo di lavorazione del materiale inerte si può riassumere nelle seguenti fasi:
  - estrazione dell'inerte dal lago di cava tramite draga aspirante e trasferimento dell'inerte stesso alla ruota scolatrice dove avviene la separazione dell'inerte dall'acqua;
  - trasporto dell'inerte con nastro trasportatore nell'area di cantiere;
  - lavaggio dell'inerte durante la separazione granulometrica tramite vagliatura;
- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 3 scarichi: **S1** ed **S2** di acque reflue industriali, **S3** di acque reflue domestiche;
- lo scarico **S1** è costituito da acque reflue industriali provenienti dalla ruota scolatrice;
- lo scarico **S2** è costituito da acque reflue industriali provenienti dal lavaggio del materiale inerte (utilizzando acque di pozzo) durante la separazione granulometrica tramite vagliatura;
- gli scarichi **S1** ed **S2** recapitano in acque sotterranee (attraverso lago di cava) e non vengono utilizzati additivi per la precipitazione dei fanghi;
- **lo scarico S3** è costituito da acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e successivamente convogliate nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione dimensionato per 3 A.E;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 31.5.2018, prot. n. 53957 con cui il Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Piacenza riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre pertanto esprimeva parere favorevole;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 5/6/2018:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento;
- atteso che il rappresentante della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.:
  - ha dichiarato che la profondità del lago di cava (recettore degli scarichi S1 ed S2) è pari a 20 m.;
  - si è impegnato a presentare, entro 10 giorni dalla seduta della conferenza, una debita relazione idrogeologica attestante che la falda da dove si prelevano le acque sotterranee (mediante pozzo) per il lavaggio degli inerti è la stessa falda di quella del lago di cava nella quale recapita lo scarico S2 (condizione prevista dall'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., per l'attività di "estrazione di materiale inerte da cava a lago mediante draga, trasporto su nastro al vicino impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione, stoccaggio in accumuli e commercializzazione" svolta nello stabilimento in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**ATTESO** che con nota del 14/6/2018 (prot. n. 9686 del 15/6/2018), la Ditta ha presentato la relazione idrogeologica sopra richiamata;

**Acquisito** il parere favorevole del 22/06/2018, prot. n° PGPC/2018/10136, con il quale il Servizio Territoriale di ARPAE ha ritenuto che la relazione idrogeologica presentata dalla Ditta di cui sopra soddisfacesse i requisiti previsti dall'art. 104, comma 4, del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.** (C. FISC. 02503180354) - avente sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), via Alessandro Volta n. 5 - per l'attività di "estrazione di materiale inerte da cava a lago mediante draga, trasporto su nastro al vicino impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione, stoccaggio in accumuli e commercializzazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato (PC), (Cava la Casella) località Cascina Cà Nova. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali in acque sotterranee ed **S3** di acque reflue domestiche nel suolo) e contestuale voltura dell'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in acque sotterranee rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 29 del 13/01/2014 e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (S3) rilasciata dal Comune di Sarmato con atto del 23/03/2013, prot. n° 2321, entrambe in capo alla Ditta INERTEC S.R.L. (C. FISC. 02556930358);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
  - a) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento); in particolare deve essere rispettato quanto previsto dai punti 3.1, 3.6 e 4 della parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.lgs. 152/06;
  - b) nelle aree interne al cantiere ed all'impianto di selezione dei materiali estratti i mezzi d'opera non devono superare una velocità massima di 15 km/h;
  - c) deve essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento supe-

riore a 6 m/s);

3. **di impartire** per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in acque sotterranee, le seguenti prescrizioni:
  - a) i fanghi provenienti dal lavaggio e lavorazione degli inerti devono essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali;
  - b) gli scarichi non devono comportare un danneggiamento alla falda acquifera;
  - c) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per lo scarico S3 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione le seguenti prescrizioni:
  - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema è stato dimensionato;
  - b) la sommità della trincea drenante deve risultare rialzata rispetto al terreno circostante per evitare la penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
  - c) venga monitorato il pozzetto d'ispezione a perfetta tenuta posto sul tratto terminale della condotta disperdente per verificare che le acque reflue vengano adeguatamente assorbite dal terreno;
  - d) nell'area in cui è posizionato il sistema di sub-irrigazione non si dovranno verificare fenomeni di impaludamento superficiale;
  - e) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, essere controllato che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante la trincea drenante e che il sifone di cacciata funzioni regolarmente; La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Sarmato e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire** per quanto attiene l'impatto acustico la seguente prescrizione: la Ditta dovrà adottare le necessarie cautele volte a non peggiorare la situazione esistente descritta;
6. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
  - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Sarmato sulla base del presente atto – sostituisce:
    - l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue industriali in acque sotterranee rilasciata in capo alla Ditta INERTEC S.R.L. (C. FISC. 02556930358) dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 29 del 13/01/2014 in capo alla Ditta INERTEC S.R.L.;
    - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata in capo alla Ditta INERTEC S.R.L. dal Comune di Sarmato con atto del 23/03/2013, prot. n° 2321;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**